

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3143

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

RAO, BRIGANDÌ, RIA, TASSONE, VOLONTÈ

Modifica all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, in materia di collocamento fuori ruolo dei magistrati componenti elettivi del Consiglio superiore della magistratura

Presentata il 25 gennaio 2010

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'approssimarsi della scadenza della composizione del Consiglio superiore della magistratura per il quadriennio 2006-2010 impone una serena rimediazione sulle norme che regolano il rientro dei componenti togati di tale organo costituzionale nel ruolo organico della magistratura ordinaria.

Questa disciplina, come è noto, originariamente regolata dall'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, è stata profondamente modificata dalla legge 28 marzo 2002, n. 44, la quale ha previsto che i

consiglieri togati, per due anni dalla cessazione delle loro funzioni consiliari, non possano essere nominati ad uffici direttivi o semidirettivi diversi da quelli prima eventualmente ricoperti né possano essere collocati nuovamente fuori del ruolo organico per lo svolgimento di funzioni differenti da quelle giudiziarie ordinarie.

Orbene, non può sfuggire che l'assetto vigente maturò quasi otto anni or sono in un clima di palpabile sospetto da parte della maggioranza parlamentare di allora nei confronti dell'organo costituzionale di autogoverno della magistratura, sospetto

che, più in generale, è dato cogliere ancora oggi nei confronti degli organi di garanzia in molti, forse troppi, passaggi della vita politico-istituzionale. Tale clima portò alla creazione di regole poco razionali, spiegabili solo in un'ottica di punizione e di tentativo di progressivo indebolimento della funzione di autogoverno della magistratura: tra esse spiccava negativamente quella della riduzione del numero dei componenti del Consiglio superiore nonostante l'accrescimento delle attribuzioni consiliari e la necessità, all'epoca già ampiamente concretizzatasi, di estendere l'azione di quest'ultimo anche in ambito europeo, il che è oggi reso palese dall'operato della Rete europea dei Consigli di giustizia e del Consiglio consultivo dei giudici europei. Ma, soprattutto, si evidenziava la nuova regola, che ora si intende modificare, sul rientro in ruolo dei componenti togati, la cui mobilità verso le funzioni presumibilmente più ambite veniva di fatto bloccata per due anni in base al presupposto, del tutto erroneo, che l'assetto previgente, che non prevedeva alcun ostacolo, consentisse a tali componenti di approfittare del loro ruolo istituzionale per scegliere le sedi più appetibili.

Il descritto assetto, in vista dell'elezione della nuova composizione del CSM, deve essere modificato per più ragioni. In primo luogo esso genera un'intollerabile disparità di trattamento, distonica rispetto ai canoni dell'articolo 3 della Costituzione, tra i magistrati che hanno svolto la funzione consiliare e quelli, costituenti la grande maggioranza, che tale servizio istituzionale non hanno prestato. Sicché, al momento, l'aver svolto il compito, chiaramente difficile e oneroso, di contribuire all'autogoverno della magistratura finisce con il determinare per il consigliere uscente un sicuro svantaggio in termini di scelte sul proprio futuro professionale, posto che nei due anni in cui vede bloccata la propria mobilità egli può perdere delle *chance* di carriera che, invece, chi quel servizio non abbia espletato può, senza alcun limite, cogliere. Di talché si palesa come la funzione consiliare venga dal sistema, in modo assolutamente irrazio-

nale, parificata a una colpa da espiare o a una condotta riprovevole da cui far discendere l'irrogazione di una sanzione.

In secondo luogo la regola vigente postula la considerazione, parimenti del tutto infondata, che la nomina immediata a ruoli direttivi o semidirettivi o che una nuova collocazione fuori ruolo costituiscano necessariamente un ambito premio cui ogni componente togato del CSM miri. Tale opinione non è corretta se non altro alla luce del dettato costituzionale secondo il quale le funzioni magistratuali hanno tra esse pari dignità, ma anche in virtù della considerazione per cui il loro effettivo svolgimento, già tradizionalmente sganciato dalla progressione in carriera, oramai, per effetto della riforma completata con la legge n. 111 del 2007, ha una durata limitata nel tempo, potendo protrarsi per un massimo di quattro anni prorogabili per altri quattro anni e pur sempre a condizione che il magistrato abbia, nel corso del primo quadriennio, dato buona prova di sé nello svolgimento dell'incarico affidatogli.

In terzo luogo l'imposizione legislativa del rientro del componente del CSM nella sede di provenienza anche in soprannumero è priva di coerenza sistematica se rapportata alla necessità, pienamente imposta dall'articolo 97 della Costituzione, di una conformazione il più possibile razionale delle piante organiche; parimenti, l'impossibilità della prosecuzione dell'esperienza fuori dal ruolo organico della magistratura si scontra con un dato normativo sopravvenuto, rappresentato dall'articolo 50, comma 2, del decreto legislativo n. 160 del 2006, per cui il collocamento fuori ruolo può avere una durata decennale continuativa per tutti i magistrati, regola alla quale non si comprende perché per i consiglieri togati debba farsi un'eccezione che non venga colta come un'ulteriore disparità di trattamento.

In quarto e ultimo luogo è del tutto destituita di fondamento la preoccupazione, che potrebbe aver spinto il legislatore del 2002 a concepire la limitativa norma oggi in vigore, di un possibile sfruttamento da parte del componente

uscante del potere derivantegli dal suo ruolo istituzionale ai fini della scelta del suo percorso di carriera successivo all'esperienza consiliare. E ben noto, invero, che, prima della legge n. 44 del 2002 il provvedimento di ricollocamento in ruolo dei consiglieri cessati avveniva non solo ad opera dei componenti subentranti dell'organo di autogoverno ma anche attraverso concorsi reali o virtuali, cui si applicavano le stesse regole applicabili all'intera magistratura. Orbene, se dette norme fossero ripristinate con l'abolizione degli ostacoli oggi esistenti, ancora meno sarebbe ipotizzabile tale asserito sfruttamento, proprio alla luce del fatto che i concorsi reali sono governati da regole desumibili dalla normazione secondaria le quali non privilegiano in alcun modo l'esperienza consiliare pregressa del concorrente, se non residualmente sotto forma di un riconoscimento della spiccata conoscenza delle norme dell'ordinamento giudiziario, mentre i concorsi virtuali conoscono il limite esterno della loro inapplicabilità alla destinazione dei magistrati alla Suprema corte di cassazione, alla Direzione nazionale antimafia nonché a tutti gli incarichi direttivi e semidirettivi. A ciò si aggiunga che il provvedimento di rimessione nel ruolo organico, diversamente da quanto avviene per quello di collocamento fuori ruolo all'inizio della consiliatura, è adottato dai componenti subentranti del CSM, sicché è escluso che esso possa assumere le ben più pericolose e sospette forme dell'« autodelibera ».

Va da sé, inoltre, che non può essere in alcun modo condiviso qualsiasi ragionamento legislativo che parta dal presupposto di dover evitare già in astratto che i componenti di un organo collegiale di rango costituzionale utilizzino a fini personali il loro ruolo istituzionale, perché, se è legittimo che un sospetto siffatto possa

guidare semmai l'inquirente che indaghi sul comportamento palesemente criminoso di quel preciso componente, non potrebbe essere altrettanto lecito che sia proprio il legislatore a determinarsi in tal senso allorquando egli si pronuncia attraverso atti normativi di portata generale.

Dalle considerazioni svolte si ricava, pertanto, che la norma vigente sulla ridestinazione in ruolo dei consiglieri del CSM all'esito dell'esperienza consiliare, oltre a essere fortemente indiziata di incostituzionalità, è viziata da asistematicità e da illogicità manifeste.

La presente proposta di legge avente ad oggetto la modifica della regola vigente è, pertanto, finalizzata a proporre un tempestivo rimedio alle disuguaglianze che tale regola provoca e a correggere le false e distorte congetture da cui essa muove. Se non altro al solo fine di restituire al componente togato del CSM possibilità di carriera e di scelta del proprio futuro professionale non differenti rispetto a quelle che sono garantite a tutti i magistrati ordinari, si impone perciò una revisione della norma nel senso che al consigliere uscente sia permesso di optare liberamente tra tre soluzioni: il rientro in ruolo nella sede precedentemente occupata, la continuazione presso altri organi dell'esperienza fuori del ruolo organico della magistratura o la mera partecipazione al concorso reale per posti direttivi o semidirettivi compatibili con la propria fascia di anzianità. Tale ultima opzione non significa, ben inteso, che il concorrente abbia diritto a vincere il concorso cui ha deciso di partecipare, ma restituisce perlomeno al componente togato il suo pieno diritto di richiedere che il CSM, nella sua nuova composizione, valuti la sua istanza comparativamente a quella di altri concorrenti.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Il secondo comma dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«I magistrati componenti elettivi sono collocati fuori del ruolo organico della magistratura. Alla cessazione dalla carica il Consiglio superiore della magistratura dispone, eventualmente anche in soprannumero, il rientro in ruolo dei magistrati nella sede di provenienza e nelle funzioni precedentemente esercitate. Il magistrato può, comunque, essere nominato a un ufficio direttivo o semidirettivo anche diverso da quello eventualmente ricoperto prima dell'elezione o nuovamente collocato fuori del ruolo organico per lo svolgimento di funzioni diverse da quelle giudiziarie ordinarie. In ogni caso il componente uscente non può ricoprire uffici direttivi e semidirettivi, qualora abbia partecipato alla deliberazione a seguito della quale tali uffici sono divenuti vacanti ».

